

## **CIRCOLARE INFORMATIVA**

# Lavoro autonomo occasionale e nuovo obbligo di comunicazione preventiva ISTRUZIONI OPERATIVE (I.N.L.)

*Bergamo, 14 gennaio 2022*

Comunichiamo che con estremo ritardo, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le istruzioni operative per adempiere al **nuovo obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori occasionali** contenuto nell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 a seguito della modifica apportata dall'articolo 13 del decreto legge 146/2021.

L'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica e occorre procedere sulla base delle nuove istruzioni contenute nella nota 29/2022 dell'11.01.2021.

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

**L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell'11.01.2022.**

**Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 11.01.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18.01.2022.**

**Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico (quindi per i rapporti iniziati dopo il 12.01.2021, la comunicazione deve essere fatta preventivamente).**

La nuova comunicazione preventiva di lavoro autonomo occasionale riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, in quanto è prevista all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Sono sottoposti all'obbligo, in ogni caso, tutti gli iscritti al Registro delle Imprese (imprese individuali, società di persone e/o di capitali, enti commerciali).

**Per gli enti non commerciali, l'adempimento riguarda sia i lavoratori autonomi occasionali impegnati in attività avente esclusiva rilevanza economica e commerciale**

(nonché agricola) sia in attività promiscua (in parte afferente all'attività commerciale o agricola e in parte quella istituzionale).

I Committenti che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali, dovranno darne comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (dove, cioè, si svolge la prestazione) mediante: sms, e-mail e, comunque, secondo le regole previste dall'art. 15, c. 3 D. Lgs. 81/2015.

Tale comunicazione, in attesa dell'integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, andrà eseguita attraverso l'invio di un'email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (per i comuni della provincia di Bergamo l'indirizzo è il seguente [ITL.Bergamo.occasionalisti@ispettorato.gov.it](mailto:ITL.Bergamo.occasionalisti@ispettorato.gov.it) ).

**E' possibile inviare la comunicazione tramite una pec (consigliato) o un indirizzo di posta ordinaria (sconsigliato) e, a prescindere dallo strumento, tenerne copia unitamente al contratto di prestazione firmato.**

**La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail senza alcun allegato (NON DEVE PIU' ESSERE UTILIZZATO DUNQUE IL MODELLO DEI LAVORATORI INTERMITTENTI), dovrà avere i seguenti contenuti minimi**, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- **dati del committente e del prestatore;**
- **luogo della prestazione;**
- **sintetica descrizione dell'attività;**
- **data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio.** Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- **ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.**

La comunicazione già trasmessa potrà, comunque, essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Consigliamo, per i contratti firmati con decorrenza 21.12.21, ancora in corso o cessati alla data dell'11.01.21 (data di emissione della nota 29/2022), di annullare le comunicazioni


effettuate tramite compilazione del modello per i lavoratori intermittenti e di effettuare una nuova comunicazione come da nuove istruzioni **entro il 18.01.2022**.

Come già ribadito in premessa, entro la scadenza del 18.01.2022 è possibile effettuare le comunicazioni non inviate per:

- rapporti già in essere all'11.01.2022;
- rapporti iniziati dal 21.12.2021 e già cessati.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.



ALEX SERVIZI srl  
Il Direttore  
Elio Tabotta  
Via Pietro Paleocapa, 6 - 24122 Bergamo  
tel. +39 035 358011 fax +39 035 4284745  
info@alexservizi.it P.IVA/C.F. 01063550162